

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 09 "VAL DI FORO"

(Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 70/3 del 09.08.2016)

COMUNI ASSOCIATI

**ARI – FRANCAVILLA AL MARE – MIGLIANICO – RIPA TEATINA – SAN GIOVANNI TEATINO – VILLAMAGNA – VACRI -
TORREVECCHIA**

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

ENTE CAPOFILIA AMBITO DISTRETTUALE

AVVISO PUBBLICO 2024

(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1725 DEL 03/09/2024)

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA' 2023

**PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DALL'01.01.2024 ALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO**

ASSEGNO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA

Premesso che:

- le risorse afferenti il FNNA sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali; tali prestazioni e servizi non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari;
- con DPCM 3 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2022:
 - sono state ripartite le somme spettanti alle Regioni riguardo il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza – annualità 2022, 2023, 2024,
 - è stato approvato il "Piano nazionale per la non autosufficienza 2022 / 2024",
- con DGR n. 149 del 20/03/2023, la Giunta Regionale ha provveduto all'approvazione del "Piano regionale per la non autosufficienza 2022/2024" e dell'utilizzo del relativo fondo triennale;
- la suddetta programmazione si inserisce organicamente nel Piano Sociale Regionale 2022 -2024 approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 e DGR. n. 414 del 29 luglio 2022, quale Asse Tematico 2A e nel PSD 2023/2025 quale stesso Asse Tematico,
- sia la programmazione nazionale che quella regionale confermano il FNNA come fondo ormai strutturato e la conseguente certezza del finanziamento;

- la Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n. DPG023/02 del 10.01.2024 ha effettuato il riparto tra gli ADS del FNNA 2022/2024.
- per l'annualità 2023 all'Ambito distrettuale n. 9 "Val di Foro" sono stati assegnati complessivamente € 749.479,00 di cui una quota del 50% pari ad € 374.739,50 da riservare agli utenti in dipendenza vitale; tale importo è destinato come tetto massimo di spesa agli assegni di cura delle disabilità gravissime, ove verificato eventuale residuo, la somma sarà utilizzata per la copertura delle spese di assistenza per ADSA e/o ADI utenti in dipendenza vitale, come da Determina di riparto;
- la Regione Abruzzo con DGR n. 94 del 07/02/2024 ha provveduto ad approvare gli "Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022 – 2024", quale testo definitivo scaturito dai lavori del Tavolo tecnico per la non autosufficienza e la disabilità;
- il presente Avviso è rivolto alle persone **residenti nei Comuni afferenti all'ADS n. 9 "Val di Foro" e nello specifico: Ari, Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina, Vacri, Villamagna.**
-

1. Interventi di Assegno di cura per disabilità gravissime

- 1.1** – L'offerta di servizi di cui all'articolo 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata o surrogata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza; tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. Ai fini dell'erogabilità i contributi devono essere ricompresi tra gli interventi previsti nel Piano Individualizzato Assistenziale.
- 1.2** In via transitoria è ancora contemplata la possibilità di erogazioni di natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, solo laddove quest'ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza, rientrando, quindi, nei servizi offerti alla persona. Il caregiver familiare deve essere in grado di assistere la persona non autosufficiente, tale condizione deve essere rilevata dalla UVM di competenza, all'interno del verbale di valutazione.
- 1.3** **Nel corso delle future annualità le erogazioni devono essere progressivamente sottoposte a rendicontazione da parte dei beneficiari** o possono essere previsti trasferimenti nella forma di voucher o buoni per l'acquisto di servizi assistenziali.
- 1.4** La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2022/2024, (indicato in seguito con la sigla FNNA) prevede la realizzazione di interventi di assistenza indiretta quali "Prestazioni economiche per l'assistenza indiretta mediante l'acquisto di prestazioni e servizi (Assegni di Cura).
- 1.5** Gli interventi di assistenza indiretta sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell'assegno di cura. L'entità del sostegno economico è condizionata al grado dell'intensità del bisogno assistenziale, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all'ISEE socio-sanitario se l'interessato opta per tale scelta. L'Ambito Distrettuale Sociale è tenuto a verificare il rispetto degli impegni in esso contenuti e a monitorare periodicamente l'andamento degli interventi tramite la figura di raccordo con la famiglia del beneficiario (Case Manager), che verifica periodicamente l'andamento e l'efficacia del PAI attivato.

1.6 Possono usufruire dell'Assegno di Cura per disabilità gravissima:

- le persone come individuate all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, *si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013” e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del medesimo decreto, secondo le scale per la valutazione illustrate negli allegati di accompagnamento, tra cui le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione;*

L'art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 recita:

“Versano in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;*
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;*
- 2. persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel **caso** di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*
- d) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;*
- e) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;*
- f) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;*
- g) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;*
- h) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche “*

1.7 Casi di decesso

a) Laddove i richiedenti, sebbene deceduti all'atto della disponibilità delle risorse afferenti il FNNA 2023 e all'emanazione del relativo Avviso per il godimento degli assegni, **fossero già stati beneficiari dell'assegno di cura mediante l'erogazione delle risorse del Fondo dell'annualità precedente e, quindi, già sottoposti ad una valutazione multidimensionale e con relativo Accordo di fiducia sottoscritto**, si procederà come di seguito riportato:

In virtù della continuità assistenziale, inteso come tale il periodo decorrente dal 01.01.2024 e fino alla data di pubblicazione del presente avviso, verrà valutata la richiesta riconoscendo agli eredi aventi diritto il ristoro delle spese sostenute per il mantenimento in famiglia del disabile in situazione di disabilità gravissima fino al momento del decesso assegnando l'importo che risulterà utile secondo la graduatoria. La valutazione della

UVM sarà effettuata agli atti secondo la documentazione disponibile utilizzata anche in altri interventi e/o verbali UVM effettuati a favore dello stesso utente.

b) In caso di decesso della persona disabile dopo la presentazione della domanda e prima della valutazione da parte dell'UVM competente, **se già sottoposto ad una valutazione multidimensionale e con relativo Accordo di fiducia sottoscritto e qualora sia stato ammesso al beneficio dell'assegno di cura mediante l'erogazione delle risorse del Fondo dell'annualità precedente**, verrà riconosciuto agli eredi aventi diritto un ristoro per il periodo decorrente dall'avviso e fino al decesso secondo la posizione utile della graduatoria. La valutazione della UVM sarà effettuata agli atti in base alla documentazione disponibile utilizzata anche in altri interventi e/o verbali effettuati a favore dello stesso utente.

1.8 Gli utenti che partecipano alla procedura per la prima valutazione e il cui decesso avvenga prima della valutazione della UVM, **NON accedono** al beneficio in alcuna forma.

1.9 Ai fini dell'erogazione è necessario che nel periodo di riferimento l'utente non sia ricoverato presso strutture socio - assistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza. L'erogazione dell'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni per riprendere al rientro nella casa familiare.

1.10 Gli assegni di cura sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo temporale di:

- ✓ i contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare erogati annualmente ai sensi della L.R. 43/2016,
- ✓ i contributi erogati per la vita indipendente ai sensi della L.R. 57/2012.

3. Modalità di presentazione delle domande

3.1 - Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina Dirigenziale n. ____/2024 e disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza o sul sito istituzionale dei Comuni afferenti all'ADS n. 13Marrucino.

- ✓ Modello di domanda Allegato A – disabilità gravissima
- ✓ Modello di domanda Allegato B – utenti con disabilità gravissima deceduti prima della pubblicazione del presente Avviso.

3.2 - L'istanza deve **pervenire al protocollo** generale del Comune di Francavilla al Mare **mediante:**

- **invio PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it ,**
- **consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune Francavilla al Mare: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30.**

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli utenti, in ogni caso, è fissata al 10 ottobre 2024.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ Documento di riconoscimento in corso di validità del disabile e del richiedente
- ✓ ISEE socio sanitario se l'interessato opta per tale scelta, in corso di validità
- ✓ Certificazione attestante la condizione di disabilità, come indicato al punto 1.6 dell'avviso
- ✓ Permesso di soggiorno, se del caso

Per le persone decedute devono essere allegati:

- ✓ Documento di riconoscimento in corso di validità del disabile e del richiedente
- ✓ Certificato di decesso
- ✓ Ultimo ISEE socio-sanitario se l'interessato opta per tale scelta, posseduto
- ✓ Certificazione attestante la condizione di disabilità

- ✓ Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dei nominativi e recapiti degli eredi aventi diritto
- ✓ Eventuali Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di rinuncia degli eredi aventi diritto.

4. Iter di valutazione e assegnazione del beneficio

4.1 L'esame delle proposte prevede le seguenti fasi:

- A) Verifica dell'ammissibilità formale.
- B) Invio per la valutazione all'Unità di Valutazione Multidimensionale di competenza.
- C) Valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.
Fermo restando l'utilizzo degli strumenti già in uso alle UVM di valutazione multidimensionali della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, nonché delle scale di valutazione della "condizione di disabilità gravissima", come definita all'art. 3, c. 2 del DM 26/9/2016, come riportate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, in una prospettiva di uniformità nei territori, per gli aspetti specifici della valutazione del bisogno assistenziale legato alle capacità funzionali e all'autonomia del beneficiario, **si prende a riferimento la scala di misurazione della non autosufficienza "mNA"**, che consente di individuare fasce di necessità di sostegno crescente, fino ad includere i gravissimi nella fascia più alta, e la possibilità di differenziare le prestazioni sulla base dell'intensità del bisogno richiesto.
- D) Approvazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto con relativo importo. L'assegno verrà concesso in base alla posizione in graduatoria e fino a concorrenza dei fondi disponibili.
- E) Sottoscrizione dell'Accordo di fiducia con gli utenti in posizione utile nella graduatoria.
- F) **L'assegno decorre dall'approvazione della graduatoria. La liquidazione del beneficio avverrà in rate trimestrali posticipate. In caso di decesso il beneficio verrà interrotto.**
- G) La liquidazione avverrà previo accredito delle somme da parte della Regione Abruzzo.

5. Graduatoria e modalità di calcolo del beneficio

5.1 - Per la quantificazione degli importi mensili degli assegni di cura per la disabilità gravissima si prendono a riferimento, congiuntamente, gli aspetti del bisogno assistenziale, della rete di protezione sociale, dei servizi alla persona e l'elemento reddituale su base ISEE sociosanitario.

5.2 Criteri di valutazione

a. Servizi socio-assistenziali compresenti rispetto al beneficio riconosciuto all'utente per la disabilità gravissima:

- Nessun servizio – **punteggio da attribuire 4**
- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare fino a 12 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 300,00 mensili – **punteggio da attribuire 3,5**
- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 13 e 18 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 450,00 mensili – **punteggio da attribuire 3**
- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 19 e 24 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 600,00 mensili – **punteggio da attribuire 2,5**
- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 25 e 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 750,00 mensili – **punteggio da attribuire 2**

- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare per oltre 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza e sostegno al caregiver per un valore di €. 900,00 mensili – **punteggio da attribuire 1,5**
- Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Frequenza di centro diurno o semiresidenziale o attività di laboratorio per 3 gg a settimana, in relazione ad interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitari a gestione pubblica o comunque sostenuti con risorse pubbliche – **punteggio da attribuire 1**

b. Criteri reddituali su base ISEE sociosanitaria o minorenni se si opta per tale scelta

ADULTI ISEE Sociosanitario se si opta per tale scelta	MINORI ISEE Minorenni se si opta per tale scelta	PUNTEGGIO PER ISEE/UTENTE ADULTO	PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ISEE UTENTE/MINORE	PUNTEGGIO TOTALE UTENTE MINORE
Fino ad € 13.000,00		6	2	8
da € 13.000,01 a € 25.000,00		5	2	7
da € 25.000,01 a € 35.000,00		4	2	6
da € 35.000,01 a € 45.000,00		3	1	4
da € 45.000,01 a € 55.000,00		2	1	3
da € 55.000,01 a € 65.000,00		1	1	2
Oltre 65.000,00		0	0	0

c. scala per la misurazione della Non autosufficienza “mNA”

Il questionario mNa individua cinque ambiti di vita in cui considerare il tipo di assistenza necessaria:

1. la cura della persona e trasferimenti
2. la mobilità domestica
3. la gestione del comportamento
4. i compiti domestici (solo per persone dai 12 anni o più)
5. la mobilità per attività extradomestiche.

Per ciascuno di questi ambiti va identificata la tipologia di assistenza di cui la persona ha necessità e a ciascuna tipologia di assistenza è assegnato un coefficiente.

Si ottiene, pertanto, una scala del bisogno assistenziale che si estende in un range che va da 0 a 51 punti (per i minori di 12 anni, da 0 a 45 punti) e che restituisce un ordinamento delle persone secondo il criterio unidimensionale della “gravosità” di sostegno intensivo di cui necessitano.

5.3 - Punteggio e determinazione degli importi mensili della sommatoria criteri (a+b+c) per la disabilità gravissima.

- Punteggio da 9 a 11 € 400,00 mensili
- Punteggio da 12 a 15 € 500,00 mensili
- Punteggio da 16 a 18 €. 600,00 mensili
- Punteggio da 19 a 25 €. 650,00 mensili
- Punteggio da 26 a 30 €. 700,00 mensili
- Punteggio da 31 a 35 €. 750,00 mensili
- Punteggio da 36 a 40 €. 800,00 mensili
- Punteggio da 41 a 45 €. 850,00 mensili
- Punteggio da 46 a 50 €. 900,00 mensili
- Punteggio da 51 a 55 €. 950,00 mensili
- Punteggio da 56 a 63 €. 1.000,00 mensili

6. Trattamento dati personali - RUP

5.1 Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento UE del Parlamento Europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e con la coerente normativa nazionale e comunitaria vigente; esso verrà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e socio-educativi, con particolare riferimento all'organizzazione degli interventi di cui al presente Avviso.

Il Comune di FRANCAVILLA AL MARE, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

- a. il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla, con sede in Corso Roma 7- CAP 66023 - Francavilla al Mare, rappresentato dal Sindaco pro tempore quale legale rappresentante: Email: sindaco@comune.francavilla.ch.it ; PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it ; Centralino: 085.49201; il titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- b. l'Ente ha designato quale soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore I Attività finanziarie, personale e politiche sociali, Dott. Stefano DI PANGRAZIO, Email: stefano.dipangrazio@comune.francavilla.ch.it ;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD;
- d. il Comune ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati il Dott. Colantuono; il contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: dpo@comune.francavilla.ch.it

Le informative sul trattamento dei dati personali contenute nei procedimenti/processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l'attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al Link:

<http://www.comune.francavilla.ch.it/pagina562privacy.html>

5.2 Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Miranda DE RITIS, Funzionario Responsabile di P.O. del Settore I del Comune di Francavilla al Mare.

**IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA E' A
DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO:**

Francavilla al Mare, 03/09/2024

**Il Dirigente del Settore I
F.to Dott. Stefano Di Pangrazio**

Allegati:

- Modello di domanda Allegato A1 – disabilità gravissimi
- Modello di domanda Allegato B – utenti deceduti
- Modello Accordo di fiducia – Allegato C